



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

regolamento per le concessioni licenze autorizzazioni

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio Provinciale con atto 412 dell' 1-10-1973, controllato senza rilievi dal Comitato di Controllo in data 30-10-1973 n. 21086 ed è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e cioè dal 13-11-1973 al 27-11-73 senza opposizioni.

Art. 22 - Muri di cinta

Per i muri di cinta valgono le norme stabilite dal R.D. 8.12.1933 n. 1740, all'art. I comma I n. II.

CAPO III

ACCESSI E DIRAMAZIONI

Art. 23 - Norme comuni vigenti all'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e dai P.d.F.

- I) All'interno del perimetro dei centri abitati le licenze di accesso dovranno rispettare le norme previste per le strade extra-urbane. Per i Comuni provvisti di P.R.G. o P.d.F. si adotteranno le norme in essi contenute.
- 2) All'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e dai P.d.F., tra due diramazioni consecutive la distanza non dovrà essere di massima, inferiore a ml.200.

Art. 24 - Norme comuni vigenti fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e dai P.d.F.

Fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e dai P.d.F. :

a) le licenze di accesso o di diramazione saranno accordate con criterio restrittivo, tenuto presente il fine prevalente di assicurare la fluidità e la sicurezza del traffico, e comunque tali accessi isolati potranno essere accordati a condizione che siano arretrati rispetto al ciglio della sede stradale:

- ml.2 per gli accessi pedonali (larghezza massima ml. 1,50) ;

- ml. 6 per gli accessi carrai e case private e a fondi rustici (larghezza massima ml.6 - minima ml.4);
- ml.10 per gli accessi a stabilimenti industriali commerciali e a locali di pubblico ritrovo;
- ml.20 per accessi a luoghi di notevole transito (parcheggi, autostazioni, aeroporti, ecc.).

Negli ultimi due casi gli accessi dovranno servire esclusivamente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e l'Amministrazione potrà concedere o prescrivere anche più di un accesso prescrivendo minimi e massimi di larghezza per assicurare il minimo ingombro della sede stradale.

- b) Gli accessi dovranno essere raccordati col ciglio stradale con uno svaso, per ogni lato pari a metà dell'arrestamento del cancello allo scopo di facilitare le manovre di entrata e uscita. I passaggi pedonali potranno essere facoltativamente raccordati col ciglio stradale mediante l'adozione dello svaso suddetto. Ai fini della applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, la misura non terrà conto dei raccordi sopraccitati.
- c) In corrispondenza di incroci, bivi, dossi, innesti di strade secondarie e private e passaggi a livello, non potranno essere accordati, se non in caso di assoluta necessità, accessi a distanza inferiore a:
 - ml.50 per le strade di 1^a categoria
 - ml.30 per le strade di 2^a e 3^a categoria misurati dall'asse del bivio o della diramazione.
- d) Sul lato stradale opposto al bivio o all'innesto di una strada anche secondaria potranno essere costruiti accessi alle distanze, misurate dall'asse del bivio o della diramazione, stabiliti di volta in volta disce-

zionalmente dall'Amministrazione.

- e) In corrispondenza di curve di raggio inferiore a ml.100 non potranno essere costruiti accessi a distanza dalla tangente della curva stessa inferiore a:
- ml.40 per le strade di I^a categoria
- ml.20 " " " 2^a "
- ml.10 " " " 3^a "

salvo maggiori distanze nel caso che si tratti di accessi al servizio di insediamenti che comportano notevole traffico.

Art.25 - Regole generali riguardanti gli accessi

Nell'accordare i permessi di accesso si adotterà il criterio di assegnare ad ogni unità economico - residenziale non più di un accesso pedonale e non più di un accesso carraio, salvo giustificati motivi in contrario, nonchè quanto disposto dal precedente articolo 24, lettera a).

I cancelli di chiusura degli accessi dovranno essere apribili soltanto all'interno.

Gli accessi dovranno essere sistemati in modo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata ed impedire che altre acque vengano riversate sulla strada.

Il concessionario deve fare immediata denuncia all'Amministrazione delle variazioni dell'uso dell'accesso.

In corrispondenza degli accessi carrai non devono essere costruiti muretti di qualsiasi tipo al di sopra della quota della carreggiata stradale e comunque non oltre 15 cm. dal piano dell'accesso stesso.

Art.26 - Diramazioni stradali

Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o

private dovranno essere costruiti con raccordi e isole di traffico, come indicato nelle tavole n.VIII e IX salvo più restrittive prescrizioni in casi particolari.

- 2) L'area dell'accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con tipo non inferiore a quello della strada interessata e dovrà inoltre essere osservato il disposto dell'art. 4 del R.D. 8.I2.I933 n. 1740.
- 3) Le diramazioni sia pubbliche che private dalle strade provinciali, dovranno inoltre per un tratto di almeno ml. 30 essere pavimentate in modo analogo alla strada provinciale interessata.

CAPO IV

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Art.27 - Classificazioni

Ai fini delle presenti norme la classificazione degli impianti di distribuzione carburanti è la seguente:

- a) STAZIONE DI RIFORNIMENTO SENZA GASOLIO: è un impianto composto di erogatori di carburanti liquidi o gassosi escluso il gasolio;
- b) STAZIONE DI RIFORNIMENTO CON GASOLIO: è un impianto comprendente distributori di gasolio con o senza erogatori di altri carburanti.


Art.28 - Norme comuni vigenti fuori perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e dai P.d.F.

Fuori dal perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai P.R.G. e dai P.d.F. è vietata la istituzione di accessi relativi agli impianti di distribuzione di carburanti liquidi o gassosi:

TAV. V

art.23 comma 2

ACCESSI



art.24

comma 1 lettera a e b

